

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo V - Attività del pubblico ministero

#### **Art. 361 Individuazione di persone e di cose.**

1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'[articolo 214](#) comma 2.